

## UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA

### Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione

**(Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, costituito ai sensi dell'art. 11 Legge 431/1998)**

L'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina rende noto che, a partire dal 01 giugno, sono aperti i termini per presentare domanda di contributo per l'integrazione del canone di locazione, alle condizioni e sulla base dei requisiti di seguito descritti.


Il presente bando è destinato alla formazione della graduatoria di beneficiari per l'anno 2017, a cui sono destinate le somme del Fondo regionale che saranno rese disponibili secondo la ripartizione finanziaria, stabilita da specifica deliberazione della Giunta Regionale della Toscana.

#### Art. 1

##### Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere residente nei Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni della Valtiberina;
- 2) essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all'Unione Europea. Possono altresì partecipare i cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea, in possesso di carta o permesso di soggiorno, in corso di validità o con procedura di rinnovo già avviata alla data di pubblicazione del presente bando, con residenza di almeno **10 anni** sul territorio nazionale o di almeno **5 anni** nella medesima Regione (art. 11, comma 13 Dl.112/08 convertito nella L.133/08). Si specifica che ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il richiedente può ricorrere all'autocertificazione. In particolare, i cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea, in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o permesso di soggiorno in corso di validità o con procedura di rinnovo già avviata alla data di pubblicazione del presente bando, con residenza di almeno 10 anni sul territorio nazionale o di almeno 5 anni nella medesima Regione, dovranno specificare i Comuni di provenienza ed il rispettivo periodo di residenza. Sarà cura delle Amministrazioni Comunali provvedere d'ufficio all'acquisizione della documentazione atta a dimostrare la sussistenza del requisito. In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/00, le Amministrazioni Comunali provvederanno alla revoca del beneficio eventualmente concesso;
- 3) essere in possesso di una Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore Situazione Economica), calcolato ai sensi della nuova disciplina introdotta dal DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 07.11.2014, **non superiore ad € 28.301,02** da deliberazione della Giunta Regionale n. 414/2016. Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE/ISEE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico. Per i soggetti che dichiarano ISE "0,0" ovvero che hanno un ISE di importo inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo, l'ammissibilità della domanda è possibile soltanto in presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento da parte del soggetto interessato e di chi presta l'aiuto economico e/o da parte del Servizio Sociale;
- 4) essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato di un alloggio **adibito ad abitazione principale corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente**, ed ubicato in uno dei Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni presso il quale viene presen-



tata la domanda di contributo. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi, se i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda, il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile.

- 5) essere in possesso di una certificazione dalla quale risulti un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) ed una incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D.P.C.M 5 dicembre 2013 n. 159 e Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 7.11.14, rientranti entro i valori di seguito indicati:

**FASCIA "A"** valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS (**euro 13.049,14 per l'anno 2017**) da circolare INPS n. 8 del 14.01.2017. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

**FASCIA "B"** valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS (**euro 13.049,14 per l'anno 2017**) e l'importo di euro **28.301,02**. Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.

Valore ISEE non superiore ad euro **16.500,00** (limite di accesso all'edilizia residenziale pubblica comunicato da nota della R.T. del 15/02/2017).

- 6) essere in possesso delle condizioni di cui alle lettere d) e e) dell'allegato A della citata L.R.T. 96/96 e successive modifiche e integrazioni e precisamente:

a) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano e all'estero (tabella A – lettera d – L.R.T. n. 41 del 31/03/2015). Possono partecipare al bando di concorso i titolari di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero i titolari pro quota di diritti reali (acquisiti anche per successione o donazione) sulla base della documentata indisponibilità della proprietà;

Per i cittadini di uno Stato aderente all'Unione Europea o cittadini di altro Stato, non potendo procedere d'ufficio ad effettuare tali verifiche, è richiesta idonea certificazione di impossidenza, di ogni componente maggiorenne del nucleo familiare da presentare entro e non oltre il 15/09/2017:

⊗ idonea certificazione rilasciata da una rappresentanza diplomatica o consolare estera presente nello Stato Italiano attestante l'assenza di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel paese di origine con firma del funzionario del consolato o del Console legalizzata da parte della Prefettura competente;

oppure

⊗ idonea certificazione attestante l'assenza di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel paese di origine rilasciata dalla competente autorità dello Stato di appartenenza. Tale certificazione deve essere legalizzata dal Consolato Italiano all'estero o apostillata dall'ufficio competente del paese straniero e tradotta in lingua Italiana da un interprete accreditato presso il Consolato Italiano all'estero la cui firma deve essere legalizzata dallo stesso Consolato. La traduzione in lingua Italiana può essere anche effettuata dal servizio asseverazioni e traduzioni presso qualunque Tribunale Italiano.


In caso di possesso di immobili o quote parte devono specificarne l'eventuale indisponibilità debitamente documentata;

b) assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore ad **€. 25.000,00**, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa;

Il requisito della non titolarità di cui ai punti 6 a) e 6 b) è esteso a tutti i componenti del nucleo familiare.

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando.

Per ogni nucleo familiare può essere inoltrata una sola domanda di contributo, anche nel caso in cui il contratto locativo sia intestato a più persone, residenti nello stesso alloggio.



### **Nucleo familiare**

Agli effetti anagrafici, così come previsto dall'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989 n. 223, per nucleo familiare si intende un insieme di persone coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune, legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, vincoli affettivi. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo un provvedimento del giudice o altro procedimento in corso. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo.

### **Art. 3**

#### **Reddito di riferimento - Valore ISE/ISEE**

Per la determinazione del limite di reddito richiesto per la partecipazione al presente bando, occorre fare riferimento alla certificazione ISE/ISEE dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e del Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 07/11/2014, non superiore ad Euro 28.301,02 come da deliberazione della Giunta Regionale 414/2016. Inoltre ai fini della determinazione dei limiti previsti per l'accesso al beneficio si applica l'art. 4 comma 5 del DPCM 159/2013.

La non cumulabilità del contributo con altri benefici pubblici, da qualunque Ente erogati e in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo – in analogia a quanto indicato in merito al contributo sfratti per morosità incolpevole punto 5.1 dell'allegato C alla D.G.R. 250/2013 – è da applicarsi solo nei casi in cui vengano erogati al locatore per lo stesso periodo per cui viene richiesto il contributo.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.

Si avverte altresì che il calcolo del contributo sul canone annuo di locazione dei richiedenti, per i contratti attivati o rinnovati secondo il regime locativo della Legge 431/98, sarà considerato fino all'importo massimo di **€ 5.577,74**.

Presso gli Uffici Sociali dei Comuni è aperto, per tutto il periodo di pubblicazione del bando, un servizio di assistenza per la compilazione della domanda di contributo, a cui gli interessati potranno accedere, se in possesso di tutti i dati e documenti necessari.

### **Art. 4**


#### **Documentazione**

I richiedenti potranno presentare domanda sui moduli appositamente predisposti e distribuiti dagli Uffici dei Servizi Sociali del Comune di residenza e dell'Unione dei Comuni.

I richiedenti ricorrono all'autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, per attestare il possesso dei requisiti soggettivi per la partecipazione al presente bando.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- copia del titolo di soggiorno in corso di validità (D.Lgs. 286/98 e s.m.i., D.Lgs. 3/2007 e D.Lgs. 30/2007). Qualora in possesso di titolo di soggiorno scaduto, alla domanda dovrà essere allegata ricevuta comprovante l'avvenuta richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno posseduto o di nuovo titolo, che dovrà comunque essere presentato obbligatoriamente entro il termine del 31.12.2017 pena la perdita al diritto dell'eventuale contributo spettante ed erogabile;
- nel caso di cittadini di un altro Stato non aderente all'Unione Europea dovrà essere allegata alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) di essere residente da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella medesima Regione così come specificato al comma 2 dell'articolo 1 del presente bando;
- copia del contratto di locazione debitamente registrato o, nel caso di cambio di residenza avvenuto nell'anno 2017 precedentemente alla scadenza del presente bando, la copia di tutti i contratti di locazione interessati, debitamente registrati;



- copia della ricevuta dimostrante l'avvenuto pagamento della tassa di registrazione valevole per l'anno 2017 oppure copia della comunicazione del proprietario dell'abitazione dalla quale risulti che lo stesso intendeva avvalersi dell'opzione "cedolare secca";
- ricevute di pagamento del canone di locazione per i mesi da gennaio a maggio 2017. In caso di morosità potrà essere allegata alla domanda o presentata successivamente la dichiarazione di disponibilità resa dal proprietario dell'immobile (corredata da fotocopia del suo documento di identità) finalizzata a ricevere direttamente l'eventuale erogazione del contributo, a sanatoria parziale o totale della morosità medesima (L. 269/04) a condizione che non sia stata avviata procedura di sfratto per morosità;
- dichiarazione Sostitutiva Unica e relativa attestazione ISE/ISEE, in corso di validità al momento di presentazione della domanda. Ai sensi del DPCM 159/2013, nel caso dell'imminente scadenza dei termini per l'accesso al contributo, il richiedente può comunque presentare la domanda accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, corredata da fotocopia di documento d'identità, resa dal sostenitore specificante la veridicità del sostegno erogato, qualora si dichiara di ricevere sostegno economico da persone fisiche (figli, genitori, parenti, amici) specificando la veridicità del sostegno erogato ed il reddito familiare del sostenitore riferito all'anno 2017;
- copia fotostatica fronte/retro del documento di identità in corso di validità.

Con riferimento all'art. 1, comma 50 della L 147/2013 "Legge di stabilità 2014" in merito ai pagamenti relativi agli affitti di casa dal 1° gennaio 2014 si ricorda quanto segue:

- Il pagamento potrà essere compiuto solo attraverso strumenti tracciabili quali bonifico bancario, assegno bancario non trasferibile, assegno circolare. Se effettuati a società o agenzie immobiliari, i pagamenti degli affitti 2017 possono essere eseguiti anche con carte di credito o bancomat.
- Il divieto di usare contante nel pagamento dell'affitto, riguarda tutti gli affittuari senza alcuna esclusione, qualunque sia l'importo del canone. Esso si applica esclusivamente ai canoni di affitto ad uso abitativo, (comprese quindi la case vacanza e quelle affittate agli studenti), ad esclusione degli affitti di uffici, negozi e laboratori e case popolari.

## Art. 5

### Criteri di selezione delle domande e formazione della graduatoria

L'Ufficio Sociale dell'Unione dei Comuni procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità.

La graduatoria di assegnazione è elaborata sulla base delle disposizioni impartite dalla Regione Toscana, con deliberazioni GRT n. 71/2006, n. 145/2007 e n. 265/2009.

Il contributo verrà calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del D. Lgs 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il contributo teorico calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, sul valore ISE sarà pertanto articolato su due fasce di reddito, nel modo che segue:


**fascia A:** contributo massimo di € 3.100,00: in questa fascia rimane a carico del conduttore una parte del canone locativo, pari al 14% del valore ISE;

**fascia B:** contributo massimo di € 2.325,00: in questa fascia rimane a carico del conduttore una parte del canone locativo, pari al 24% del valore ISE.

La graduatoria sarà pubblicata, in forma provvisoria, all'Albo pretorio on-line, per 10 giorni consecutivi, durante i quali potranno essere presentate opposizioni da parte dei partecipanti, allegando documenti attinenti l'istanza, purché relativi a situazioni soggettive ed oggettive esistenti alla data del bando.

Qualora, entro i termini, non sia inoltrata alcuna opposizione, la graduatoria sarà pubblicata in forma definitiva.

In presenza di opposizioni, le stesse saranno valutate dalla Commissione comunale per l'edilizia residenziale



pubblica (di cui all'art. 8 LRT 96/1996), alla valutazione farà seguito la pubblicazione della graduatoria. Per la formazione dell'ordine definitivo di graduatoria valgono le seguenti regole:

- le domande secondo le percentuali di incidenza canone/ISE/ISEE;
- le domande che ottengono uguale punteggio sono ordinate secondo la percentuale di incidenza canone/ISE/ISEE;
- nei casi di uguale percentuale di incidenza canone/ISE/ISEE, si procederà ad effettuare un sorteggio.

La graduatoria sarà resa esecutiva entro e non oltre il **15 Settembre 2017** così come stabilito dalla Regione Toscana.

Ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/1990, l'Unione dei Comuni NON INOLTERRÀ comunicazioni personali all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria provvisoria e definitiva: i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati all'Albo Pretorio on-line (accessibile dal sito internet dell'Unione) e potranno essere consultati, con accesso agli atti istruttori qualora richiesto dagli interessati nelle forme di legge, presso l'Ufficio Sociale. Dell'avvenuta pubblicazione dei provvedimenti sarà data ampia informazione attraverso il sito dell'Ente.

#### **Art. 6**

##### **Durata e entità del contributo**

I contributi saranno liquidati alle persone collocate nella graduatoria fino all'esaurimento del finanziamento regionale spettante all'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, applicando il seguente ordine di priorità:

- contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia A;
- contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia B.

L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone annuo sull'ISE/ISEE del nucleo familiare, calcolato nelle forme stabilite dalle disposizioni nazionali, regionali e dalle eventuali modifiche successivamente definite dalla Regione Toscana.

Il contributo sarà assegnato soltanto nel caso in cui il soggetto richiedente abbia diritto ad un contributo di almeno € 50,00.


**Qualora il finanziamento regionale destinato all'Unione Montana dei Comuni risultasse insufficiente rispetto ai richiedenti, l'Unione avrà la facoltà di destinare una percentuale dello stesso alla fascia "B".**

L'Unione potrà erogare ai soggetti collocati in Graduatoria percentuali diverse dal 100% del contributo teorico spettante e potrà integrare le risorse regionali risultate insufficienti, con risorse del proprio bilancio.

Ai sensi dell'art. 11 della Legge 431/98 modificato dall' art. 7 del Decreto-Legge 13 settembre 2004, n. 240 convertito dalla L 12 novembre 2004, n. 269, il contributo del conduttore moroso verrà erogato al locatore interessato, a sanatoria della medesima morosità.

Alle famiglie utilmente collocate nelle vigenti graduatorie, generale e speciale, per l'edilizia residenziale pubblica, in caso di assegnazione di un alloggio, il contributo di cui al presente bando sarà calcolato e corrisposto fino e non oltre la data di disponibilità dell'alloggio.

Il rifiuto dell'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica determina la decadenza dal diritto al contributo a decorrere dalla data di effettiva disponibilità dell'alloggio.



## **Art. 7**

### **Modalità di erogazione del contributo**

Ai fini della quantificazione del contributo spettante e per ottenere l'erogazione i beneficiari sono tenuti a presentare, **entro e non oltre il termine perentorio del 31 gennaio 2018**, tutte le restanti ricevute comprovanti il pagamento del canone di locazione, anno 2017, emesse successivamente alla mensilità di giugno già allegate al modulo di domanda, nonché, se dovuto, anche l'eventuale rinnovo del contratto e/o l'attestazione del pagamento della tassa di registrazione successiva alla prima annualità valevole per l'anno 2017 qualora al momento della presentazione della domanda il pagamento non fosse ancora dovuto per l'anno in corso, pena la revoca dei benefici concessi e l'attivazione delle conseguenti azioni di recupero delle somme eventualmente già erogate.

Si ricorda che l'avvenuto pagamento del canone di locazione potrà essere dimostrato mediante la presentazione delle ricevute oppure copie delle stesse, che attestano l'avvenuto pagamento del canone di locazione, compilate a norma di legge.

SI PRECISA CHE IL CONTRIBUTO DECORRE DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2017 ED È RAPPORATO AL PERIODO DI EFFETTIVA VALIDITÀ DEL CONTRATTO CALCOLATO IN MESI INTERI, IN DODICESIMI, ED IN FUNZIONE DEL NUMERO DI MENSILITÀ PAGATE E DOCUMENTATE.

Nel caso di cambio di residenza, avvenuto nell'anno 2017 precedentemente alla scadenza del presente bando, deve essere presentata la copia di tutti i contratti di locazione interessati, debitamente registrati e gli originali o le copie di tutte le ricevute attestanti il pagamento delle mensilità inerenti il canone di locazione. In caso di decesso del richiedente il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile, potrà essere assegnato agli eredi che ne facciano espressa richiesta entro trenta giorni dalla data del decesso. Gli eredi dovranno essere in possesso di idonea certificazione che attesti il loro stato e delle ricevute di pagamento del canone fino alla data del decesso del richiedente.

## **Art. 8**

### **Termini per la presentazione delle domande**

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il giorno **01 luglio 2017**.

Le domande di partecipazione dovranno essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti e distribuiti dai competenti Uffici comunali. Le istanze, debitamente sottoscritte, devono essere corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione di cui al precedente articolo 4 e presentate all'Ufficio protocollo dei Comuni di residenza, o spedite mediante raccomandata postale r.r. entro il termine prescritto. Per le istanze spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro postale.

## **Art. 9**

### **Controlli e sanzioni**


Ai sensi dell'art. 71 del D.p.r. n. 445/2000, l'Unione dei Comuni procederà a controllare in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, la veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti.

Ai sensi del D.P.R. 20 ottobre 1998, n.403 gli elenchi degli aventi diritto verranno inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Si informa altresì che ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale il presente Bando è rivolto.

Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, nel caso di dichiarazione mendace o formazione di atto falso, il partecipante decade da ogni beneficio eventualmente ottenuto. In tal caso, l'Unione agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate dagli interessi legali.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/1998, alla LRT



## UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA

ANGHIARI – BADIA TEDALDA – CAPRESE MICHELANGELO – MONTERCHI – SANSEPOLCRO – SESTINO

---

n. 96/1996 e relative norme di attuazione.

**Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno visionare il Bando nel sito web dell'Unione dei Comuni alla pagina Bandi e gare o rivolgersi presso i competenti Uffici Comunali.**

**Sansepolcro, 1 giugno 2017**

Il Dirigente del servizio sociale  
dell'Unione dei Comuni  
(dott.ssa Marida Brogialdi)